



Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia

ORDINANZA N° 25/2001

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ischia,

- VISTA** la propria ordinanza n° 33/2000 in data 19.06.2000 con la quale veniva disciplinato l'iter amministrativo connesso al rilascio, nell'ambito del Circondario Marittimo di Ischia, di provvedimenti autorizzativi per l'accensione di fuochi pirotecnici;
- VISTA** la circolare n° 559/C.25022.XV.A.MASS in data 11.01.2001 del Ministero dell'Interno;
- VISTE** le risultanze della riunione tenuta in data 30.04.2001 in merito all'argomento presso la sede dell'Ufficio Circondariale Marittimo con rappresentanti del Comando Provinciale dei VV.F. di Napoli;
- RITENUTO** di dover adeguare i contenuti della citata ordinanza n° 33/2000 alle risultanze della detta riunione che tiene conto del vigente dettato normativo in materia di prevenzione incendi in occasione dell'accensione di fuochi pirotecnici;
- RITENUTO** peraltro che tali risultanze consentano di uniformare le procedure amministrative del Comando in intestazione a quelle applicate dalla superiore Capitaneria di Porto di Napoli e dai vicini Circondari Marittimi;
- VISTA** la nota n° 104 DDO/FFu in data 15.01.1998 del R.I.Na. di Napoli;
- VISTO** l'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- VISTI** gli artt. 16, 17, 30, 68, 80, 81, 1169, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59, 85, 86 e 87 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

A decorrere dalla data odierna, nelle zone demaniali marittime ricadenti nell'ambito del Circondario Marittimo di Ischia, il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 80 del Codice della Navigazione (accensione di fuochi pirotecnici) è disciplinato dalle disposizioni che seguono.

ORDINA

- Art. 1** L'autorizzazione all'accensione di fuochi pirotecnici, a mente dell'art. 80 del Codice della Navigazione e fermo restando le competenze del Capo del Circondario Marittimo di Ischia per gli aspetti regolamentari di cui all'art. 59 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice stesso, sarà concessa:
- a) dal Comandante del Porto, laddove la manifestazione avvenga nell'ambito portuale;
 - b) dal Capo del Circondario Marittimo in tutte le altre circostanze e nei limiti della propria competenza, comprensive dell'accensione di fuochi a bordo di unità alla fonda.
- Art. 2** Le istanze, corredate dalla documentazione di cui al successivo art. 3, dovranno essere inoltrate alla competente Autorità Marittima almeno 30 (trenta) giorni prima della data di esecuzione della manifestazione pirotecnica.
- Art. 3** L'istanza in bollo dovrà essere presentata dal comitato dei festeggiamenti e dovrà contenere tutte le generalità complete del fuochista con annesso il programma della manifestazione. La stessa dovrà essere corredata dalla sottoindicata documentazione:
- relazione tecnica rilasciata da parte di un tecnico abilitato ai sensi della Legge 818 del 07.12.1984 relativa al sito di accensione dei fuochi;
 - istanza in bollo del pirotecnico per l'accensione dei fuochi;

- dichiarazione circa le modalità di trasporto sull'isola delle materie esplosive;
- indicazione del personale preposto al posizionamento ed alla accensione dei fuochi;
- autocertificazione della residenza e dello situazione di famiglia dei fuochisti;
- copia del certificato di idoneità all'accensione dei fuochi pirotecnici;
- copia della licenza;
- copia della polizza assicurativa per responsabilità civile;
- copia del contrassegno dell'avvenuto pagamento della polizza.

Art. 4 Qualora le istanze riguardino ***le zone demaniali marittime di cui al precedente art. 1, lett. a)***, all'Ente organizzatore è fatto obbligo di attenersi alle prescrizioni di seguito indicate:

- a) dovrà essere realizzata una barriera con sacchi di sabbia di altezza non inferiore a cm.180 cm e di ampiezza tale da proteggere il personale addetto allo sparo;
- b) deve essere presente *in situ* un congruo numero (comunque non inferiore a tre) di estintori di tipo omologato;
- c) l'eventuale illuminazione necessaria per l'attività di fuochista deve essere di tipo portatile ed antideflagrante opportunamente certificata;
- d) il personale incaricato alle operazioni pirotecniche deve essere munito di idonea autorizzazione e dotato di tutti gli indumenti e attrezzature antinfortunistiche, individuali, ivi comprese le calzature che dovranno essere del tipo antisdrucchiolo;
- e) i mortai dovranno essere posizionati sulla zona demaniale marittima interessata mediante attrezzi idonei ad evitare anomali movimenti della base degli stessi e dovranno essere direzionati verso il largo;
- f) dovrà essere assicurato apposito servizio di vigilanza a terra;
- g) nel caso in cui spiri vento sfavorevole (tale da rendere pericolosa l'accensione dei fuochi) lo spettacolo pirotecnico dovrà essere immediatamente sospeso. Parimenti dovrà sospendersi qualora transitino a distanza ravvicinata natanti e/o imbarcazioni;
- h) al termine dello spettacolo dovrà essere effettuata, a cura di personale qualificato, un'accurata bonifica della zona demaniale marittima interessata;
- i) l'addetto o la società adibita all'accensione dei fuochi dovrà adottare qualsivoglia altra misura di sicurezza al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica.

Art. 5 Qualora le istanze attengano a ***manifestazioni per le quali l'accensione dei fuochi pirotecnici avviene a bordo di unità alla fonda*** (si richiama il precedente ***art. 1, lett. b)*** all'Ente organizzatore è fatto obbligo di attenersi alle prescrizioni di seguito indicate:

- a) l'unità da adibire allo sparo fuochi deve essere unicamente tipo pontone realizzato in materiale non combustibile; l'idoneità ad essere impiegata per lo sparo fuochi dovrà essere certificata da apposita perizia rilasciata a cura di tecnico abilitato ai sensi della Legge 818/84;
- b) in appoggio al detto pontone dovrà prevedersi la presenza di un rimorchiatore o di un mezzo equivalente ai fini antincendio e di un mezzo veloce per il rapido intervento in soccorso del personale presente a bordo del pontone stesso (pirotecnici ed equipaggio del pontone);
- c) il pontone da adibire allo sparo fuochi dovrà, comunque, essere munito di attestazione di idoneità al trasporto di esplosivi (classe 1 D.P.R. 1008/68);
- d) Il 50% della superficie del pontone può essere adibito allo sparo fuochi, assicurando che la restante parte – sgombera da qualsiasi materiale – venga separata con la sistemazione di una barriera con sacchi di sabbia di altezza non inferiore a cm. 180 e di ampiezza tale da proteggere il personale presente a bordo;
- e) dovranno essere presenti a bordo del pontone un congruo numero di estintori di tipo omologato e comunque in numero non inferiori a 3 (tre);
- f) l'eventuale illuminazione necessaria per l'attività da svolgere sul pontone deve essere di tipo portatile e antideflagrante opportunamente certificata;
- g) il personale incaricato di eseguire le operazioni pirotecniche dovrà essere munito di idonea autorizzazione;
- h) tutto il personale presente a bordo dovrà essere dotato degli indumenti e delle attrezzature infortunistiche individuali comprensive di calzature antisdrucchiolo;

- i) il pontone potrà essere ormeggiato ad una distanza dalla costa non inferiore a mt.500;
- j) i mortai dovranno essere posizionati sulla coperta del pontone mediante idonei sistemi di rizzaggio tali da evitare anomali movimenti della base degli stessi e garantire che i medesimi siano sempre direzionati verso il largo;
- k) il pontone dovrà possedere reti parascintille allo scarico dei motori;
- l) le unità in assistenza (antincendio e soccorso) dovranno stazionare in un tratto di mare per quanto possibile prossimo alla distanza di sicurezza da valutarsi in funzione delle caratteristiche e della quantità del materiale esplodente;
- m) dovrà assicurarsi idoneo sistema di comunicazione radio in VHF tra il pontone e le unità in assistenza;
- n) il rimorchiatore o il mezzo equivalente di cui alla precedente lettera b) dovrà essere munito di idonei mezzi antincendio che prevedano almeno un idrante o spingarda (del tipo UNI 45) capace di erogare almeno 150 litri al minuto con una pressione di uscita di almeno 2,5 bar;
- o) sia il pontone che le unità di appoggio dovranno possedere – pronta all'uso – un'idonea cassetta di pronto soccorso.

Art. 6 I fuochi dovranno essere accesi unicamente secondo i dettami dell'autorizzazione della competente Autorità Marittima nonché secondo le prescrizioni impartite dall'Autorità locale di P.S. ai sensi del vigente T.U.L.P.S..

Art. 7 Successivamente al rilascio dell'autorizzazione da parte della competente Autorità Marittima – e comunque almeno tre giorni prima della data di effettuazione dello spettacolo pirotecnico - sarà cura del Comitato festeggiamenti esibire alla stessa Autorità Marittima copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di P.S. ai sensi del vigente T.U.L.P.S., pena l'automatica decadenza del provvedimento autorizzativo rilasciato.

Art. 8 L'ordinanza n° 33/2000 in data 19.06.2000 citata in premessa è abrogata.

Art. 9 I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi degli artt. 1169 e 1174 del Codice della Navigazione, ovvero, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto e salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ai sensi dell'art. 1231 dello stesso Codice.

Art. 10 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Ischia, lì 02.05.2001

f.to IL COMANDANTE
T.V.(CP) Francesco TOMAS

**Copia conforme all'originale
sottoscritta con firma autografa e
conservata presso questo ufficio –
Art. 19 DPR 445/2000**